

FOGOLAR FURLAN - BOLOGNA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2019

In data 11 maggio 2019 i Soci del Fogolar Furlan di Bologna si sono ritrovati presso i locali della Parr. del Farneto in Via Jussi 131 - S.Lazzaro, per l'Assemblea Ordinaria.
Alle ore 17,15 si è dato inizio all'assemblea che vedeva la presenza di 17 Soci (di cui 2 per delega); constatata la validità della stessa sono stati nominati Presidente e Segretario rispettivamente i Sigg. Quaglia Tiziano e Matiz Sandro.
Dopo i saluti di benvenuto a cura del Presidente, ed sono stati affrontati gli argomenti previsti all'Ordine del Giorno:

1 - Relazione del Presidente sull'attività svolta.

..... omissis

2 - Approvazione del bilancio consuntivo 2018.

..... omissis

3 - Approvazione del bilancio preventivo 2019.

..... omissis

4 - Modifica allo statuto in base alla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017);

Il Presidente informa i presenti che entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Fa presente inoltre che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art. 101,c.2, del D.Lgs 117/2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel registro Regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui sarà operativo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore. L'Assemblea si esprime all'unanimità, a mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

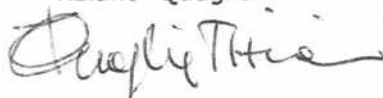
5 - Varie

..... omissis

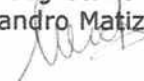
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.

Bologna, 11 maggio 2019

il presidente
Tiziano Quaglia



il segretario
Sandro Matiz



Allegato: - Statuto modificato come previsto da C.T.S. (D.Lgs.117/2017)

Agenzia della Famiglia - Ufficio di Bologna 2
Registrazione 3 GIU. 2019 al N. 2523
Pagato €
(Euro) IL FUNZIONARIO
Mauro Frongia

STATUTO DEL "FOGOLAR FURLAN BOLOGNA – APS"



Art. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "FOGOLAR FURLAN BOLOGNA - APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di BOLOGNA e con durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione, che è apolitica non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa opera nei seguenti settori:

- 1 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzazione e continuazione della cultura friulana;
- b) irrobustire e rinsaldare i legami con la terra del Friuli;
- c) conservare ed incrementare in mezzo alle famiglie le tradizionali virtù e caratteristiche della gente friulana;
- d) salvaguardare e adoperare nei contatti fra i friulani, la lingua friulana.

Per raggiungere gli scopi suddetti, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) attività di solidarietà, assistenza sociale e culturale, con il proposito di migliorare la qualità della vita della Comunità a favore di soggetti svantaggiati;
- b) conferenze illustranti il Friuli, la sua storia, la sua arte, le sue bellezze, le sue tradizioni;
- c) gruppi corali, folcloristici, filodrammatici e sportivi, gite sociali;
- d) gestione di una biblioteca friulana, videoteca;
- e) ricerche per una migliore conoscenza delle comunità friulane esistenti;
- f) quanto altro possa servire a rafforzare l'identità friulana dei soci ed il loro collegamento con la terra di origine.

Art. 3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea Generale;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice Terzo Settore;
- organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice Terzo Settore.

L'Associazione sarà diretta da un Consiglio Direttivo, composto da uomini e donne, che verrà eletto dall'Assemblea generale dei Soci e resterà in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo, formato da 5 a 7 componenti, eleggerà tra i suoi membri : un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 4 - ASSEMBLEA GENERALE

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annua, saranno convocati in Assemblea Generale almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta almeno 20 gg. Prima della data dell'assemblea diretta a ciascun Socio ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- sulla elezione del Consiglio Direttivo e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio direttivo e della relazione annuale redatta dal presidente;
- determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale delle attività;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e degli altri regolamenti predisposti dal consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione; e devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Invece, per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

E' ammessa la rappresentanza mediante delega scritta sull'avviso di convocazione.

Ogni Socio può essere delegato a presentare tre deleghe per le associazioni con un numero di soci inferiore a 500 e 5 deleghe per quelle con numero di soci superiore.

L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda di almeno un decimo dei Soci.

Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Art. 5 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente

statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda sarà comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione ed deve essere iscritto nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Art. 6 – CRITERI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro dei soci.
2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
 - c) che arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all'associazione.

Successivamente, il provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo.

Nella prima assemblea ordinaria che sarà convocata, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
4. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
5. In caso di recesso, per qualsiasi ragione, i Soci non potranno pretendere la restituzione della quota d'iscrizione e/o qualsivoglia altro apporto all'Associazione, né il riconoscimento a qualsiasi titolo del patrimonio sociale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- a essere informato su tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto, eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

I Soci sono tenuti a rispettare il presente statuto ed i regolamenti eventualmente emanati.

I Soci hanno inoltre il dovere di portare in ogni modo il contributo onesto e sincero della propria intelligenza.

Il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale, ecc.

Ogni Socio sarà tenuto a pagare una quota sociale annua, entro il mese di Giugno di ogni anno.

A tutti i Soci verrà rilasciata una tessera d'iscrizione all'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Tutti i Soci di cui all'art. 5, in sede assembleare, eleggono con votazione segreta da 5 a 7 componenti il Consiglio Direttivo,
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunirà su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, per l'esame dei problemi inerenti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
6. Il segretario terrà su un registro l'elenco dei Soci, i verbali delle Assemblee Generali, delle riunioni dei Consigli Direttivi e la documentazione delle attività svolte.
Il Tesoriere a sua volta terrà su un registro, l'amministrazione delle finanze e provvederà alla riscossione delle quote Sociali; predisporrà il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale dei Soci.
7. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure il caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, e rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa

ratifica da parte dell'Assemblea dei soci, immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

8. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 gg. , l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto al Consiglio, fra l'altro a titolo esemplificativo:

- la compilazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre, all'approvazione dell'Assemblea generale;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redigere il programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
- amministrare con assoluto rigore di correttezza e di metodo il patrimonio dell'Associazione;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

Tutte le cariche e gli incarichi previsti dallo Statuto e/o attribuiti dal Consiglio Direttivo, sono prestati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno per il proprio incarico, si impegnano con l'accettazione della nomina, a frequentare regolarmente le riunioni del Consiglio stesso e a svolgere l'attività affidata con continuità e solerzia.

Art. 11 – PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice presidente, convocare entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n.117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – REVISIONE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

ART. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,

contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

ART. 18 – SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Bologna, 11.05.2019